

**DISCIPLINA FISCALE DEGLI INCENTIVI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

casistiche generali	sotto-casistiche / specifiche	tariffa incentivante	proventi dalla vendita	IVA pagata all'atto dell'acquisto o realizzazione del bene	
persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, utilizza un impianto fotovoltaico a soli fini privati ( <b>autoconsumo</b> )	<i>impianto che produce energia elettrica esclusivamente per usi domestici</i> <i>rientrano in tale casistica anche gli impianti fotovoltaici condominiali che producono esclusivamente per l'autoconsumo del condominio</i>	la tariffa incentivante percepita per l'energia elettrica prodotta dall'impianto non assume alcuna rilevanza sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte dirette	non sussiste condizione di vendita dell'energia elettrica	non è applicabile alcuna detraibilità dell'IVA pagata.	
persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, produce energia fotovoltaica <b>in eccedenza</b> rispetto ai consumi privati	impianti di potenza $\leq 20$ kW che si avvalgono del meccanismo di <b>scambio sul posto</b>	la tariffa incentivante percepita per l'energia elettrica prodotta dall'impianto non assume alcuna rilevanza sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte dirette	non sussiste condizione di vendita dell'energia elettrica	non è applicabile alcuna detraibilità dell'IVA pagata.	
	impianti di potenza $\leq 20$ kW che attivano la <b>vendita dell'energia elettrica prodotta in esubero</b> rispetto ai consumi:	a) impianti posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale (ovvero impianto installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione o della sede dell'utente). Situazione applicabile anche a impianti condominiali.  <b>Casistica: attività commerciale non abituale.</b>	la tariffa incentivante percepita per l'energia elettrica prodotta dall'impianto non assume alcuna rilevanza sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte dirette	I proventi dalla vendita dell'energia elettrica esuberante rispetto al fabbisogno rilevano fiscalmente come <b>redditi diversi</b> (redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente). Per impianti condominiali: reddito da imputare direttamente ai singoli condomini (voce "redditi diversi" per p.f. non imprenditor o enti non commerciali; voce "reddito di impresa" per p.f. o p.g. imprenditori) in proporzione ai millesimi di proprietà.  Tali proventi non sono assoggettati ad IVA	non è applicabile alcuna detraibilità dell'IVA pagata.
		b) impianti diversi (non posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'utente)  <b>Casistica: attività commerciale</b>	i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante sono: - esclusi dall'applicazione dell'IVA: - fiscalmente rilevanti per le imposte dirette (reddito di impresa) e IRAP in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta (contributo in conto esercizio); - assoggettati a ritenuta di acconto (4%) per la parte commisurata all'energia ceduta (va comunicata al soggetto che riconosce la tariffa la quantità di energia ceduta sul totale prodotto; diversamente la ritenuta viene applicata al totale)	i proventi dalla vendita dell'energia elettrica esuberante rispetto al fabbisogno: - rilevano fiscalmente, per le imposte dirette, come <b>redditi di impresa</b> . L'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale dell'attività svolta e sono conseguentemente deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione; - rilevano fiscalmente per l'IRAP; - sono da assoggettare a IVA.	IVA detraibile (ammontare variabile per persone fisiche ed enti non commerciali)
	impianti di potenza $> 20$ kW  <b>Casistica: attività commerciale</b>		i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante sono: - esclusi dall'applicazione dell'IVA: - fiscalmente rilevanti per le imposte dirette (reddito di impresa) e IRAP in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta (contributo in conto esercizio); - assoggettati a ritenuta di acconto (4%) per la parte commisurata all'energia ceduta (va comunicata al soggetto che riconosce la tariffa la quantità di energia ceduta sul totale prodotto; diversamente la ritenuta viene applicata al totale)	i proventi dalla vendita dell'energia elettrica esuberante rispetto al fabbisogno: - rilevano fiscalmente, per le imposte dirette, come <b>redditi di impresa</b> . L'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale dell'attività svolta e sono conseguentemente deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione; - rilevano fiscalmente per l'IRAP; - sono da assoggettare a IVA.	IVA detraibile (ammontare variabile per persone fisiche ed enti non commerciali)

**DISCIPLINA FISCALE DEGLI INCENTIVI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

casistiche generali	sotto-casistiche / <i>specifiche</i>	tariffa incentivante	proventi dalla vendita	IVA pagata all'atto dell'acquisto o realizzazione del bene
persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell'ambito di un' <b>attività commerciale</b>	<p><i>Soggetti per cui la produzione di energia elettrica da fotovoltaico costituisce attività commerciale principale</i></p> <p><i>Soggetti che esercitano una diversa attività commerciale e utilizzano prioritariamente in tale attività l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, cedendo l'energia eventualmente in eccesso</i></p>	<p>i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono esclusi dall'applicazione dell'IVA;</li> <li>- concorrono integralmente alla determinazione: del reddito di impresa e dell'IRAP (come contributo in conto esercizio); della ritenuta di acconto del 4%.</li> </ul>	<p>i proventi dalla vendita dell'energia elettrica esuberante rispetto al fabbisogno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevano fiscalmente, per le imposte dirette, come <u>redditi di impresa</u>. L'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale dell'attività svolta e sono conseguentemente deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione;</li> <li>- rilevano fiscalmente per l'IRAP;</li> <li>- sono da assoggettare a IVA.</li> </ul>	IVA detraibile per le persone fisiche o giuridiche
persona fisica esercente <b>attività di lavoro autonomo</b> , o associazione professionale, che <b>utilizza l'impianto esclusivamente per le esigenze di detta attività</b>	<i>Impianto fotovoltaico utilizzato esclusivamente per produrre energia elettrica per l'esercizio della professione</i>	<p>La tariffa incentivante percepita per l'energia elettrica prodotta dall'impianto non assume alcuna rilevanza sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte dirette.</p> <p>L'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale dell'attività svolta e sono conseguentemente deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione (ammortamento pari al 100%).</p>	non sussiste condizione di vendita dell'energia elettrica	IVA detraibile per le persone fisiche
persona fisica esercente <b>attività di lavoro autonomo</b> che utilizza l'impianto per <b>produrre energia da destinare in modo promiscuo</b> ad uso personale e all'esercizio della propria attività	<i>Impianto fotovoltaico utilizzato per produrre energia elettrica sia per l'esercizio della professione sia per uso personale o familiare</i>	<p>La tariffa incentivante percepita per l'energia elettrica prodotta dall'impianto non assume alcuna rilevanza sia ai fini dell'IVA sia ai fini delle imposte dirette.</p> <p>L'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale dell'attività svolta e sono conseguentemente deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione (uso promiscuo =&gt; ammortamento pari al 50%).</p>	non sussiste condizione di vendita dell'energia elettrica	IVA detraibile per le persone fisiche tenendo conto dell'uso promiscuo (criterio proporzionale)
persona fisica esercente <b>attività di lavoro autonomo</b> , o associazione professionale, che <b>utilizza l'impianto nell'ambito della propria attività e vende l'energia prodotta in eccesso</b>	<b>Casistica: attività commerciale</b>	<p>i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusi dall'applicazione dell'IVA:</li> <li>- fiscalmente rilevanti per le imposte dirette (reddito di impresa) e IRAP in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta (contributo in conto esercizio);</li> <li>- assoggettati a ritenuta di acconto (4%) per la parte commisurata all'energia ceduta (va comunicata al soggetto che riconosce la tariffa la quantità di energia ceduta sul totale prodotto; diversamente la ritenuta viene applicata al totale)</li> </ul>	<p>i proventi dalla vendita dell'energia elettrica esuberante rispetto al fabbisogno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevano fiscalmente, per le imposte dirette, come <u>redditi di impresa</u>. L'impianto fotovoltaico costituisce bene strumentale dell'attività professionale o di impresa svolta e sono conseguentemente deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione (secondo le regole di ammortamento proprie di ciascuna categoria di reddito - reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo);</li> <li>- rilevano fiscalmente per l'IRAP;</li> <li>- sono da assoggettare a IVA.</li> </ul>	IVA detraibile per le persone fisiche in relazione ad entrambe le attività esercitate (lavoro autonomo e attività di impresa) a condizione che le due attività siano esercitate con contabilità separate